



Decreto del Direttore generale nr. 37 del 25/02/2015

Proponente: *Andrea Poggi*

Direzione Tecnica

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale/per omissis/per estratto (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dr. Ing. Giovanni Barca

Responsabile del procedimento: *Alberto Tessa*

Estensore: *Andrea Poggi*

Oggetto: Decreto di approvazione dello schema di convenzione fra ASL 10 e ARPAT per Impianto di Case Passerini - Seconda fase

ALLEGATI N.:1 ...

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Schema di convenzione	si	digitale
		digitale
		digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agazia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 29.3.2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore generale dell' Agazia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto n. 238 del 13.9.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agazia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.9.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l' "Atto di disciplina dell'organizzazione interna" approvato con decreto n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agazia), modificato ed integrato con decreto del Direttore generale n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Richiamato il proprio decreto n. 179 del 23.12.2014, con cui è stato adottato il Piano annuale delle attività 2015 e in particolare il paragrafo 2.7 "Ambiente e salute" che prevede che l'Agazia fornisca supporto tecnico alla Regione, ad ARS e al SSR per gli aspetti ambientali coinvolgenti la salute;

Visto il decreto proprio decreto n° 29 del 19.02.2014, immediatamente esecutivo, con il quale è stata approvata la Convenzione tra ARPAT, ASL, QtHERMO e Citta Metropolitana per la realizzazione di un Piano di sorveglianza sanitaria previsto dalla prescrizione V della delibera n° 62 del 17/04/2014 della Provincia di Firenze di Valutazione Impatto Ambientale in ordine alla Compatibilità Ambientale sul progetto definitivo presentato da Q.tHERMO relativo all'impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi da realizzare in località Casa Passerini nel Comune di Sesto Fiorentino;

Rilevato che nella sopra citata convenzione ARPAT si impegna, ai sensi dell'art.10 LR 30/09, a fornire alla ASL 10 il supporto tecnico scientifico necessario ai fini della realizzazione degli obiettivi del Piano di sorveglianza sanitario da disciplinarsi in apposito accordo;

Dato atto che le attività, oggetto del predetto accordo, rientrano tra le attività istituzionali non obbligatorie (INO), e in particolare tra quelle attività conseguenti a collaborazioni con SSR, di cui alla riga 125 della Carta dei servizi, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 9 del 30.01.2013;

Tenuto conto che per lo svolgimento delle suddette attività l'Azienda Unità Sanitaria Locale 10 di Firenze erogherà ad ARPAT un contributo di € 5.000,00 (cinquemila/00), fuori campo IVA, a seguito di presentazione di relativa nota di addebito;

Ritenuto di approvare il testo di convenzione tra ARPAT, ASL 10 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All."1);

Visto il decreto del Direttore generale n.138 del 26.09.2013 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 15 del 29.01.2013. Adozione del disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agazia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di approvare il testo della convenzione con l'Azienda Unità Sanitaria Locale 10 di Firenze per l'attuazione del "Piano di sorveglianza sanitaria previsto dalla delibera n° 62 del 17/04/2014 della Provincia di Firenze di Valutazione Impatto Ambientale in ordine alla Compatibilità Ambientale sul progetto definitivo presentato da Q.tHermo, relativo all'impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi da realizzare in località Casa Passerini, nel Comune di Sesto Fiorentino (allegato "1");
2. di dare atto che per lo svolgimento delle suddette attività l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Firenze erogherà ad ARPAT un contributo di € 5.000,00 (cinquemila/00), fuori campo IVA, a seguito di presentazione di relativa nota di addebito;
3. di imputare il predetto contributo alla corrispondente voce del Bilancio di esercizio in base al principio della competenza economica;
4. di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. n.241 del 7.08.1990 e s.m.i., il responsabile Dipartimento di Firenze dott. Alberto Tessa
5. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, in previsione della imminente approvazione da parte della Conferenza dei Servizi della AUA all'impianto oggetto del Piano di Sorveglianza sanitaria;

Il Direttore generale
Dott. Ing. Giovanni Barca*

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Paola Querci , sostituto responsabile del settore Affari generali in data 19/02/2015
- Paola Querci , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 19/02/2015
- Andrea Poggi , il proponente in data 24/02/2015
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 25/02/2015
- Andrea Poggi , Direttore tecnico in data 25/02/2015
- Giovanni Barca , Direttore generale in data 25/02/2015

CONVENZIONE

FINALIZZATA ALLA ESECUZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'AREA CIRCOSTANTE IL COSTRUIENDO TERMOVALORIZZATORE DI CASA PASSERINI

TRA

- **L'Azienda Sanitaria USL 10 Firenze** (d'ora innanzi denominata "AUSL10"), con sede legale in Firenze in Piazza S. Maria Nuova n° 1, partita IVA 04612810483, nella persona del Dr....., nato ail....., non in proprio ma in qualità di domiciliato per le sue funzioni presso la sede dell' Ente medesimo sulla base di quanto previsto nella
- PEC: dipartimento.prevenzione@pec.asf.toscana.it

E

- **Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana** (nel seguito denominata "ARPAT"), con sede legale in Firenze, via Porpora, 22, 50144, Codice Fiscale e Partita IVA 04686190481, rappresentata da Giovanni Barca, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia
- PEC: arp.at.protocollo@postacert.toscana.it

nel prosieguo indicate anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti".

PREMESSO CHE:

- a) La Provincia di Firenze, con delibera n° 62 del 17/04/2014, ha emesso la pronuncia di Valutazione Impatto Ambientale in ordine alla Compatibilità Ambientale sul progetto definitivo presentato da Q.tHerma relativo all'impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi da realizzare in località Casa Passerini nel Comune di Sesto Fiorentino, inserendo al punto V delle prescrizioni, quanto sotto riportato:

"Relativamente al Piano di sorveglianza sanitaria, si precisa che i contenuti, le modalità ed i tempi di svolgimento di detto Piano di sorveglianza, dovranno essere oggetto di una convenzione specifica tra il proponente, ARPAT, ASL e Provincia i cui costi complessivi saranno sostenuti in toto dal proponente. La convenzione dovrà essere sottoscritta prima dell'inizio dei lavori."

- b) in data _____ e' stata sottoscritta la Convenzione tra ARPAT, ASL 10, QThERMO, Citta Metropolitana finalizzata allo svolgimento del Piano di sorveglianza sanitaria che, come convenuto dalle Parti, dovrà perseguire i seguenti obiettivi :
1. Monitoraggio epidemiologico degli effetti a breve e a lungo termine sulla salute della popolazione residente nelle aree circostanti il costruendo termovalorizzatore di Casa Passerini
 2. Monitoraggio degli effetti sulla salute del costruendo termovalorizzatore di Casa Passerini tramite il biomonitoraggio delle popolazioni animali e della catena alimentare
- c) all'art. 3 della suddetta Convenzione ARPAT si impegna a fornire il supporto tecnico scientifico alla AUSL 10 che sarà regolato con un successivo atto di convenzione fra le parti;
- d) ARPAT nell'ambito delle proprie attività istituzionali è tenuta a erogare i necessari servizi connessi alla tutela della salute "consistenti in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico scientifico a favore della Regione e delle strutture del Servizio sanitario regionale per l'esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva" (comma 2, lettera a, art. 10 della L.R. del 22 giugno 2009, n. 30 «Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)»);
- e) la Regione Toscana, con la Deliberazione del Consiglio n. 9/2013, ha aggiornato la Carta dei servizi e delle attività di ARPAT, prevista dall'art. 13 della legge istitutiva, la quale individua l'attività di "collaborazione con SSR per valutazioni di impatto sanitario" (voce n. 125, Allegato B) quale servizio di supporto tecnico istituzionale non obbligatorio (artt. 8 e 11 della L.R. del 22 giugno 2009, n. 30 «Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)»);
- f) ARPAT dispone delle conoscenze e delle professionalità necessarie per effettuare il supporto tecnico scientifico alla AUSL 10, necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano di sorveglianza sanitaria, in conformità con quanto previsto dall'art.10 della L.R. n. 30/2009. Il supporto può essere realizzato dal settore Modellistica previsionale il quale svolge "attività di supporto tecnico ... finalizzata all'ottimizzazione del monitoraggio e della tutela ambientale relativamente alle problematiche diffusionali e previsionali dell'inquinamento,

mediante l'utilizzo di specifici modelli matematici appositamente selezionati e validati".

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art.2 (Oggetto)

Con la presente Convenzione le Parti instaurano una collaborazione, finalizzata allo svolgimento delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di sorveglianza sanitaria. In particolare ARPAT, in tale contesto, offrirà il supporto tecnico-scientifico richiesto dalla AUSL 10, necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano di sorveglianza sanitaria, in conformità con quanto previsto dall'art.10 della L.R. n. 30/2009.

Art. 3 (Obblighi delle parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e professionalità;
- a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate;

Art. 4 (Attività di ARPAT)

Le attività a cura di ARPAT oggetto della presente convenzione si sostanzieranno in:

- a) acquisizione delle simulazioni circa l'impatto delle emissioni in atmosfera (con i relativi dati di input per il modello utilizzato in tale contesto) condotte da Q.tHermo nell'ambito dello studio di impatto ambientale dell'impianto, già valutate nel corso del procedimento di VIA concluso positivamente con la Deliberazione della Giunta provinciale di Firenze n. 62/2014;
- b) verifica della congruità dei dati di output;
- c) eventuale effettuazione di nuove simulazioni;

d) fornitura ad AUSL 10 dei dati di concentrazione in aria ambiente e di deposizione al suolo degli inquinanti individuati come traccianti dell'esposizione e della contaminazione ambientale, opportunamente georeferenziati su un'area di adeguata estensione orizzontale, come ottenuti dalle simulazioni. Su tale base sarà cura della AUSL stimare i livelli di esposizione conseguenti.

L'attività di ARPAT si protrarrà per un massimo di mesi 12 a partire dalla consegna dei dati da parte di Q.tHermo.

Art. 5 (Attività di AUSL 10)

Le attività a cura di AUSL 10 oggetto della presente convenzione si sostanzieranno nella impostazione e nello svolgimento delle azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Piano di sorveglianza sanitaria, così come meglio definiti negli allegati tecnici relativi ai protocolli del monitoraggio epidemiologico degli effetti sulla salute (allegato 1) e del biomonitoraggio delle popolazioni animali e della catena alimentare (allegato 2).

Art.6 (Responsabile del piano di sorveglianza sanitaria e referenti tecnico-scientifici)

La responsabilità della esecuzione del progetto è affidata alla AUSL 10, nella persona del Direttore pro-tempore del Dipartimento di Prevenzione. Il referente tecnico-scientifico è il Direttore pro-tempore della SOS Epidemiologia.

ARPAT individua quale responsabile dell'attività scientifica il responsabile del Settore Modellistica previsionale

Art. 7 (Copertura Assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione della presente Convenzione, la sede dell'altra Parte.

Art. 8 (Riservatezza)

Le parti si impegnano ad osservare reciprocamente la riservatezza su fatti, documenti, disegni, elaborati e qualsiasi altra informazione proveniente dalla controparte di cui il proprio personale possa venire a conoscenza durante lo sviluppo dell'indagine oggetto della presente convenzione, riservandosi, altresì, la

facoltà di far sottoscrivere a personale non direttamente dipendente un analogo impegno.

Le Parti si impegnano inoltre a concordare le forme di pubblicità relative alle iniziative congiunte concernenti la presente convenzione.

Art. 9 (Proprietà dei risultati)

Tutti i dati e gli elaborati prodotti in applicazione della presente convenzione restano di comune proprietà delle Parti, utilizzabili dalle stesse per le proprie attività istituzionali e per i propri fini scientifici e didattici previa sottoposizione alla controparte del testo da divulgare per la necessaria approvazione.

Le restrizioni di questo articolato rimarranno valide per un periodo di 3 anni dopo il completamento dell'indagine o la cessazione del contratto.

L'utilizzo dei dati da parte di terzi dovrà essere previamente autorizzato dalle parti e dovrà prevedere la citazione della fonte (AUSL 10/ARPAT).

Da questa ricerca non è previsto che derivino risultati o invenzioni brevettabili.

Art. 10 (Risorse assegnate e modalità di pagamento)

A titolo di contribuzione alle spese di sostenute da ARPAT, per le attività di cui alla presente convenzione, AUSL 10 metterà a disposizione la somma complessiva di € 5.000. Detto importo, in quanto finanziamento a soggetto pubblico per l'esecuzione di compiti istituzionali, si configura quale erogazione di denaro per il perseguimento di obiettivi e finalità di carattere generale e come tale esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i..

Tale contributo sarà erogato entro 30 giorni dalla consegna della relazione sulla attività svolta, a seguito di emissione di apposita nota di debito.

Art. 11 (Durata)

La presente convenzione ha durata dal momento della sua sottoscrizione fino al completamento di quanto previsto all'art. 4 e all'art. 10 e comunque con termine massimo al completamento del Piano di sorveglianza sanitaria, fissato al 31/12/2024.

Art. 12 (Recesso)

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla convenzione a mezzo lettera raccomandata A/R da inviare almeno 30 giorni prima dalla data del recesso.

Art. 13 (Legge applicabile e Foro competente)

La presente convenzione è disciplinata e regolata dalle Leggi dello Stato Italiano. Per la risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione o a seguito della risoluzione della presente Convenzione, previo ricorso alla procedura di conciliazione camerale così come stabilito nel "regolamento unico di conciliazione" redatto da Unioncamere le parti eleggono come foro competente in via esclusiva il foro di Firenze.

Art. 14 (Comunicazioni)

Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla Convenzione dovranno essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate all'altra Parte tramite PEC indicata dalle parti contraenti

Art. 15 (Modifiche alla Convenzione)

Tutte le modifiche relative alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti.

Art. 16 (Stipula della Convenzione)

La presente convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, sarà registrata solo in caso d'uso con spese di registrazione a carico del richiedente.

La presente convenzione è composta da n. pagine. e di n° articoli viene letta dalle parti le quali, dopo averla dichiarata pienamente conforme alle loro volontà, la sottoscrivono

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Firenze, li

Per l'Agenda regionale per la protezione ambientale della Toscana

Il Direttore generale

Dott. Ing. Giovanni Barca

(firma).....

Per l'Azienda USL 10 di Firenze

Il Direttore generale

Dott.

(firma).....